REGOLAMENTO (CEE) N. 771/74 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1974

relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2878/73 (4), ha fissato le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa ; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità d'applicazione ;

considerando che per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto è necessario poter distinguere il lino destinato principalmente alla produzione di fibre da quello destinato principalmente alla produzione di semi ; che tale scopo può essere raggiunto indicando le sementi dalle quali possono essere ottenuti questi due tipi di lino ;

considerando che per evitare il rischio di frodi è opportuno precisare alcune condizioni di concessione dell'aiuto ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71 gli Stati membri devono instaurare un regime di controllo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto soddisfi ai requisiti per la concessione del medesimo ; che conseguentemente le dichiarazioni di superfici di semina e le domande di aiuto inoltrate dai produttori devono contenere un minimo di indicazioni necessarie a tale controllo ; che allo scopo di modificare l'applicazione del regime di aiuto è opportuno prevedere che, quando il produttore ha concluso un contratto di coltura per il lino tessile, la domanda di aiuto sia corredata da una copia di detto contratto ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede un controllo delle dichiarazioni e delle domande di aiuto summenzionate a mezzo sondaggio in loco ; che per essere efficace tale controllo deve riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di dichiarazioni e di domande ;

considerando che, data la situazione esistente negli Stati membri, è opportuno prevedere che per la concessione dell'aiuto per il lino tessile, qualora il contratto di coltura non sia stato stipulato, gli Stati membri applichino un regime di certificati di produzione o di contratti registrati ; che per la corretta applicazione di tale regime è opportuno precisare le indicazioni minime che devono figurare in detto certificato ;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo dell'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dalla campagna di commercializzazione 1974/1975 il lino e la canapa prodotti nella Comunità beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 alle condizioni definite negli articoli che seguono.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 si intende per :

a) lino destinato principalmente alla produzione di fibre :
il lino prodotto con le sementi delle varietà elencate nell'allegato ;

b) lino destinato principalmente alla produzione di semi :
il lino prodotto con le sementi delle varietà diverse da quelle elencate nell'allegato.

Articolo 3

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici :

a) su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto e per le quali sono stati effettuati i normali lavori colturali ;

b) che sono oggetto di una dichiarazione di superficie di semina conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.
(4) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 1.

Articolo 4

1. Ogni produttore di lino o di canapa presenta una dichiarazione di superficie di semina alla data fissata dallo Stato membro interessato e al più tardi entro il 15 giugno di ogni anno.

2. La dichiarazione deve indicare almeno :

— il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante ;
— la specie botanica e, per il lino, la varietà coltivata, oppure l'indicazione della sua principale destinazione ;
— la superficie di semina, espressa in ettari e are ;
— il riferimento catastale delle superfici di semina o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Articolo 5

1. Ogni produttore di lino di canapa presenta una domanda di aiuto dopo il raccolto e al più tardi entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. La domanda di aiuto deve indicare almeno :

— il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente ;
— la dichiarazione delle superfici di raccolto, espresse in ettari e are, ed il riferimento catastale di tali superfici o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici ;
— il luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

3. Se il produttore soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 3 bis b) del regolamento (CEE) n. 619/71, la domanda di aiuto è corredata da una copia del contratto di coltura di cui allo stesso articolo, salvo nel caso in cui il contratto è stato registrato dalla competente autorità.

Articolo 6

Il controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 riguarda una percentuale rappresentativa delle dichiarazioni e delle domande presentate, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in oggetto.

Articolo 7

Ai fini della concessione dell'aiuto per il lino di cui all'articolo 2 a), se il produttore non soddisfa ai requisiti previsti all'articolo 3 bis b) del regolamento (CEE) n. 619/71, lo Stato membro interessato applica un regime di certificati di produzioni o di contratti registrati.

Articolo 8

1. Se lo Stato membro applica il regime di certificati di produzione previsto all'articolo 7, per ciascun ettaro o parte di ettaro per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto viene rilasciato al produttore un certificato che rappresenta la metà dell'importo dell'aiuto.

2. Quando, anteriormente alla fine della campagna,

a) il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 619/71 non è stato stipulato o il produttore procede o fa procedere per proprio conto alla trasformazione delle paglie di lino, il certificato è conservato dal produttore ;

b) il suddetto contratto è stato stipulato, il certificato viene trasmesso all'acquirente.

La metà dell'aiuto è versata all'interessato dietro presentazione del certificato debitamente compilato. Tale certificato deve essere presentato entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna.

3. Il certificato deve indicare almeno :

— il cognome, il nome e l'indirizzo del produttore ;
— la superficie in oggetto ;
— l'importo dell'aiuto da versare ;
— il cognome, il nome e l'indirizzo del beneficiario dell'aiuto ;
— la firma del produttore e del beneficiario dell'aiuto ;
— se il certificato è presentato dal produttore, l'indicazione che esso soddisfa a una delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2 a) e b), del regolamento (CEE) n. 619/71.

Articolo 9

Se lo Stato membro applica il regime di contratti registrati di cui all'articolo 7 :

a) la metà dell'aiuto è versato all'acquirente, quando il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 619/71 è stato stipulato anteriormente alla fine della campagna ;

b) l'aiuto è versato integralmente al produttore, quando il contratto in questione non è stato stipulato entro il termine summenzionato o è stato comprovato che il produttore procede o fa procedere per proprio conto alla trasformazione delle paglie di lino.

Articolo 10

Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa prima del 1° marzo successivo alla fine della campagna.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre

Azur	Linda
Crista	Natasja
Emeraude	Nynke
Fibra	Primo
Hera	Reina
Hilda	Tissandre
Jade	Wiera